

ENTI NON COMMERCIALI

L'inquadramento delle prestazioni sportive alla luce della riforma dello sport - II° parte

di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **1° giugno riapriranno le palestre** e, come già anticipato nel [precedente contributo](#), sarà necessario rifare o comunque rinnovare i contratti ai 200.000 lavoratori sportivi circa che hanno beneficiato dei contributi legati alla legislazione emergenziale.

Qui il problema, in presenza di **contratti pluriennali** (ma non muterebbe molto anche se lo facessimo solo per la stagione 2021/2022), si complica, in quanto si tratta di **soggetti per i quali è già stato riconosciuto il loro status di "lavoratori" dallo Stato con l'erogazione del contributo e, pertanto, difficilmente potranno essere collocati nella categoria "amatoriale"** che ricordiamo vede soggetti che svolgono la loro attività in modo *"incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito"* ([articolo 29 D.Lgs. 36 /2021](#)).

Se per l'atleta dilettante la subordinazione diventa opzione legata alla presunzione prevista per i professionisti, diverso appare il quadro di riferimento per la categoria degli **istruttori**.

L'esistenza, nella maggior parte dei casi, in questa fattispecie, di una reale autonomia, non fosse altro nell'utilizzo delle metodiche didattiche, porta a considerare applicabili **le fattispecie del lavoro autonomo, nelle due configurazioni della collaborazione coordinata e continuativa e dell'esercizio di arti e professioni**.

La co.co.co., per essere tale, però, non deve ricadere nella previsione di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 81/2015](#). Ossia **le prestazioni di lavoro non possono essere organizzate dal committente, pena l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato**.

Se, oggi, tale disciplina non appare vincolante per il mondo dello sport, stante la deroga prevista dalla lett. d) del secondo comma del citato articolo, dobbiamo ricordare che l'entrata

in vigore della **riforma dello sport** la abrogherà.

Pertanto, l'unica via d'uscita potrà essere, a quel punto, quella del ricorso alla lett. a) del citato secondo comma, in forza della quale **la disposizione citata non si applica**: “*alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore*”

Negli altri casi, non prevedendo la possibilità del lavoro subordinato (che implicherebbe il pagamento, almeno, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto), **l'unica alternativa percorribile appare essere quella dell'esercizio di arti e professioni** (così potendosi prevedere anche l'insegnamento per più centri sportivi diversi).

Ed ecco entrare in gioco **la possibilità, per gli istruttori che volessero aprire la partita iva** (e sul presupposto che non superino il volume d'affari annuale di euro 65.000), **di accedere ad un regime agevolato “forfettario”** che permette di fruire di alcune **semplificazioni fiscali e contabili**, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette che si possono così riassumere:

- **non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l'imposta assolta sugli acquisti,**
- **sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta** e di presentazione della dichiarazione annuale,
- **non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti,**
- non devono applicare le disposizioni relative all'obbligo di **fatturazione elettronica**,
- **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili**, fermo restando l'obbligo di **tenere e conservare i registri** previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie,
- **sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale,**
- **non devono operare le ritenute alla fonte**, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati,
- **non sono soggetti a ritenuta d'acconto** in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Le nuove attività possono applicare **l'aliquota agevolata del 5%**, in luogo del 15% previsto per tutte le categorie qualora soddisfino i seguenti requisiti:

- **non aver esercitato, nei tre esercizi che precedono l'avvio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare,**
- **la start up non deve essere una prosecuzione di un'attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni.**

Non rientrano in tale ultima preclusione, a nostro avviso, **precedenti attività svolte come "collaboratori sportivi"** sul presupposto, alla luce degli orientamenti contenuti nella novella legislativa, che le **collaborazioni sportive ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir** hanno **carattere amatoriale** e non costituiscono prestazione di lavoro

A questi requisiti sarà ovviamente necessario aggiungere quelli generali previsti per l'accesso al **regime forfettario**:

- **non essere in possesso di quote di controllo societario,**
- **non percepire altri redditi da lavoro dipendente e pensione superiori ad euro 30.000,**
- **non aver sostenuto spese per lavoro dipendente** e accessorio superiori ad **euro 20.000.**

In questo quadro volendo fare “due conti”, applicando il **codice Ateco 855100 per istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi**, *flat tax* al 5% e aliquota contributiva gestione separata 25,98%, avremmo, volendo garantire un **netto all'istruttore di 10.000 euro, il medesimo costo azienda con l'attuale disciplina, che si incrementa fino ad euro 13.014 con flat tax al 5% (incremento 30,14%)**.

Con un netto di 15.000 euro il differenziale si riduce enormemente.

Infatti, in questo caso, il lordo per la sportiva è pari a 16.954 euro per la collaborazione sportiva, mentre arriva a 19.520 euro per la prestazione con partita iva.

In questo caso, quindi, l'incremento scende al 18,35%.

Tale percentuale progressivamente diminuisce con l'aumentare del compenso. Infatti con un netto di 20.000 euro il differenziale dell'incremento va al 13,22%, per ridursi al 10,35 con un netto di 25.000 euro.

Una riflessione riteniamo debba essere fatta.